



## **Decreto Rettorale**

D.R. Rep. n. 1586/2018  
Prot. n. 160891 del 30 ottobre 2018  
Tit. II Cl. 2

**OGGETTO:** Nomina del Prof. Alberto Avio in qualità di Prorettore delegato alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla contrattazione integrativa per il triennio accademico 2018/2021.

### **IL RETTORE**

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 *“Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 4 comma 4 il quale sancisce il principio della distinzione tra funzioni di “indirizzo e controllo” e funzioni di “attuazione e gestione”, nonché gli artt. 16 e 17 i quali definiscono le funzioni dei Dirigenti;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 16, rubricato *“Delega di funzioni”*;
- art. 17, rubricato *“Obblighi del datore di lavoro non delegabili”*;
- art. 18, rubricato *“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett. o) relativo alle funzioni attribuite al Direttore Generale;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 14 comma 2, relativo alle funzioni attribuite al Rettore, e comma 7 il quale prevede che il Rettore possa designare Prorettori e Delegati con funzioni specifiche;

VISTO il D.M. prot. n. 832 del 15 ottobre 2015 con il quale è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara per il sessennio accademico 2015/21 il Prof. Giorgio Zauli, ordinario per il settore scientifico disciplinare BIO/16 – Anatomia umana;

CONSIDERATA la volontà di avvalersi di Prorettori, ai sensi del succitato art. 14, comma 7 dello Statuto in aree ritenute strategiche per lo sviluppo e il buon funzionamento



dell'Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e promozione del merito;

RITENUTO che tra gli ambiti di particolare importanza strategica per lo sviluppo dell'Ateneo rientrano quelli connessi alle attività legate alla promozione, coordinamento e vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla contrattazione integrativa;

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1486/2015, prot. n. 32388 del 2 novembre 2015 con il quale il Rettore ha nominato Prorettore delegato alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla contrattazione integrativa il Prof. Alberto Avio per il triennio accademico 2015/18 autorizzandolo allo svolgimento delle funzioni proprie del Datore di lavoro previste nell'articolo 18 del citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei limiti previsti dall'art. 17 del medesimo Decreto;

VISTA inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2015 di ratifica del Decreto Rettorale rep. n. 1648/2015, prot. n. 35402 del 26 novembre 2015 con il quale è stata riconosciuta al Prof. Alberto Avio, per il triennio accademico succitato, un'indennità di funzione annuale pari a 5.577,73 euro, ridotta del 10% a 5.019,96 euro fino al 31 dicembre 2015, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i;

VISTO il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/2018, sottoscritto tra le parti in data 19 aprile 2018 ed in particolare l'art. 42 comma 2 primo periodo il quale prevede che il Rettore e il Direttore Generale siano presidenti di una delegazione di parte datoriale, nominata dal Consiglio di Amministrazione e possano attribuire le proprie funzioni a soggetti delegati;

RITENUTO opportuno confermare per il triennio accademico 2018/2021 la nomina di Prorettore delegato alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro del Prof. Alberto Avio, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RITENUTO opportuno confermare per il triennio accademico 2018/2021 la nomina di Prorettore delegato alla contrattazione integrativa del Prof. Alberto Avio, in possesso di comprovata esperienza e professionalità in materia;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Prof. Alberto Avio a rivestire la carica di Prorettore delegato alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e alla contrattazione integrativa

## **DECRETA**

### **Art. 1**

E' nominato Prorettore delegato alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro il Prof. Alberto Avio, associato per il settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del Lavoro, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla



specifica natura delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Prof. Alberto Avio è inoltre nominato in qualità di Prorettore delegato alla contrattazione integrativa.

## **Art. 2**

Il Prof. Alberto Avio, con riferimento alle attività relative alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è delegato allo svolgimento delle funzioni proprie del Datore di lavoro previste dall'articolo 18 del citato Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad eccezione di quelle espressamente non delegabili ai sensi dell'art. 17 del predetto Decreto.

Più in particolare, e specificatamente, ai sensi dell'art. 18 della citata normativa, vengono delegate le seguenti attività:

- “a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;



- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;



- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità."

Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Il delegato e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del delegato e dei dirigenti.

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. c) e d) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al Prof. Avio vengono attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle medesime.

I costi derivanti saranno autorizzati nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità;



Il Prof. Alberto Avio è inoltre autorizzato a rappresentare il Rettore per le tematiche inerenti la tutela della salute ed integrità fisica dei lavoratori dell'Ateneo, nelle sedi locali e nazionali laddove la presenza istituzionale dell'Università degli Studi di Ferrara sia richiesta o necessaria ai fini dell'indirizzo, programmazione, scambio di informazioni e valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Prof. Avio è delegato in materia di contrattazione integrativa a rappresentare il Rettore nell'ambito della delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva integrativa per il personale tecnico-amministrativo di Ateneo ovvero alle trattative per la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi integrativi, sia per la parte normativa che per quella economica.

### **Art. 3**

Il Prof. Avio è autorizzato alla verifica e alla sottoscrizione degli atti di competenza del Rettore, nell'ambito delle deleghe attribuite, in stretto coordinamento con i relativi responsabili dei procedimenti amministrativi e nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 4**

Il Prorettore delegato riferisce direttamente al Rettore del proprio operato, nell'esercizio delle deleghe attribuite.

### **Art. 5**

Il Prof. Alberto Avio resta in carica per il triennio accademico 2018/21, salvo il mantenimento dei requisiti e la facoltà del Rettore di provvedere ad un'eventuale sostituzione.

Ferrara, 30 ottobre 2018

IL RETTORE  
(F.to Prof. Giorgio Zauli)

Il sottoscritto Prof. ALBERTO AVIO

### **dichiara**

di accettare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la nomina quale Prorettore delegato allo svolgimento delle funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuata con Decreto Rettorale rep. n. 1586/2018, prot. n. 160891 del 30 ottobre 2018.

Ferrara, 31 ottobre 2018

Firma  
(F.to Prof. Alberto Avio)